

DCO GME 02/2011

***Nuova proposta di regolamento della piattaforma
per il bilanciamento del gas di cui alla
deliberazione dell'AEEG ARG/gas 45/11***

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 27 settembre 2011

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al documento di consultazione 02/2001 (di seguito DCO) con cui il Gestore dei Mercati Energetici (GME) ha illustrato una nuova proposta di Regolamento della piattaforma per il bilanciamento del gas di cui all'articolo 5.1 della Delibera ARG/gas 45/11 e ha posto in consultazione le relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF).

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Procedura di ammissione, esclusione su richiesta dell'operatore e disciplina sanzionatoria stabilite

Anigas condivide la necessità che il GME abbia a disposizione strumenti per la tutela e la salvaguardia del corretto funzionamento della Piattaforma (PB-GAS). Tuttavia, si ribadisce la perplessità, già espressa in risposta al DCO 01/2011, circa la possibilità del GME di irrogare sanzioni che arrivano fino alla sospensione o all'esclusione dalla PB-GAS per un operatore, sanzione che impedirebbe di fatto agli operatori di adempiere agli obblighi di offerta di cui alla delibera ARG/gas 45/11.

Si ritiene inoltre opportuna la pubblicazione della DTF inerente i criteri utilizzati dal GME per la determinazione della sanzione da irrogare e la quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria.

Modifiche ed approvazione delle DTF

Anigas apprezza il fatto che il GME preveda, seppur esclusivamente in particolari circostanze, la pubblicazione di versioni preliminari delle DTF, prima della loro definizione e della successiva entrata in vigore, perché ciò consente agli operatori un'analisi preventiva e quindi di poter presentare delle osservazioni in merito.

Si reputa necessario inoltre che anche nel caso in cui le DTF vengano direttamente pubblicate, il GME tenga conto delle segnalazioni degli operatori relative ad eventuali problematiche operative.

Obblighi informativi

Anigas ribadisce quanto già segnalato in risposta alla precedente consultazione in materia di obblighi informativi. In particolare, si ritiene che l'accesso ai dati di cui all'articolo 10.2 del Regolamento debba essere riservato solamente all'operatore interessato in quanto si tratta di dati sensibili che, a differenza da quanto accade nel mercato del dispacciamento del settore elettrico, fornirebbero informazioni rilevanti circa la posizione di ciascuna società.

In tal proposito, si segnala che la delibera ARG/gas 45/11 prevede all'articolo 8.2 la pubblicazione delle sole offerte ricevute da ciascun soggetto, senza l'indicazione dei dati identificativi dell'offerente.

Fiscalità della PB-GAS

Con riferimento al caso in cui la transazione dia luogo ad un prezzo di remunerazione pari a zero, occorre chiarire le modalità di applicazione della disciplina IVA.

OSSERVAZIONI PUNTUALI ALLE DTF

Si riportano di seguito alcune osservazioni alle seguenti DTF.

N. 01 PB-GAS:

si evidenzia la necessità di adeguare le festività previste nella DTF a quelle indicate nella nuova manovra finanziaria di agosto 2011.

N. 03 PB-GAS:

in relazione alla tempistica della fatturazione dei corrispettivi del GME, di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera c) del Regolamento, si propone:

- entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione invio da parte del GME dei file denominati “*comunicazioni di fattura proforma*”;
- entro il **decimo giorno dalla ricezione dei file “comunicazioni di fattura proforma”** il GME mette a disposizione le fatture;
- **entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al periodo di fatturazione** la regolazione dei corrispettivi.

N. 04 PB-GAS:

si rileva la mancanza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla PB-GAS.

N. 09 PB-GAS:

Anigas propone che il GME informi gli operatori e Snam Rete gas di un eventuale malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, attraverso almeno **due** canali di comunicazione.